



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(approvato con deliberazione consiliare esecutiva n. 6 del 21/02/2018)

entra in vigore dal 3 aprile 2018

INDICE

Titolo I - Disposizioni Generali

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Competenza e Gestione dei Servizi

Articolo 3 - Medici Necroscopici

Titolo II - Servizio dei cimiteri

Articolo 4 - Ammissione nel Cimitero

Articolo 5 - Necroforo

Articolo 6 - Apertura

Articolo 7 - Regole di comportamento all'interno del Cimitero

Articolo 8 - Divieto di ingresso ai veicoli

Articolo 9 - Esecuzione di lavori all'interno del Cimitero

Articolo 10 - Fiori a decoro

Articolo 11 - Altri oggetti a decoro

Titolo III - Dichiarazione di morte, denuncia della causa e constatazione di decesso

Articolo 12 - Dichiarazione di morte

Articolo 13 - Denuncia della causa di morte

Articolo 14 - Accertamento

Articolo 15 - Medico Necroscopo

Articolo 16 - Rinvenimento di parti di cadavere

Articolo 17 - Trattamento per la conservazione del cadavere

Articolo 18 - Rinvio Capo I D.P.R. 285/1990

Titolo IV - Periodo di osservazione

Articolo 19 - Durata del periodo di osservazione

Articolo 20 - Attività consentite nel periodo di osservazione

Articolo 21 - Locale

Articolo 22 - Riscontro diagnostico

Articolo 23 - Rinvio al Capo II e III D.P.R. 285/1990

Titolo V - Permesso di seppellimento

Articolo 24 - Autorizzazione alla sepoltura

Articolo 25 - Sepoltura prodotti del concepimento

Articolo 26 - Istanza casi particolari

Titolo VI - Trasporto dei cadaveri

Articolo 27 - Modalità di trasporto

Articolo 28 - Pagamento ed esenzione dei diritti

Articolo 29 - Responsabile del rilascio della autorizzazione al trasporto della salma al cimitero

Articolo 30 - Norme regolatrici del trasporto

Articolo 31 - Carro funebre

Articolo 32 - Autorizzazione trasporti diversi

Articolo 33 - Delega per verifica costruzione bare in legno

Articolo 34 - Termine di chiusura della cassa

Titolo VII - Inumazione

Articolo 35 - Campi

Articolo 36 - Fosse

Articolo 37 - Casse per inumazione

Articolo 38 - Divieto di sepoltura plurima. Eccezione

Articolo 39 - Identificazione della fossa

Articolo 40 - Rinvio al Capo XIV del D.P.R. 285/1990

Titolo VIII - Tumulazioni

Articolo 41 - Loculi e Tombe di famiglia

Articolo 42 - Caratteristiche della tumulazione. Concessionario ed aventi causa.

Articolo 43 - Casse per tumulazione

TITOLO IX - Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 44 - Termine dell'esumazione ordinaria

Articolo 45 - Esumazioni/Estumulazioni straordinarie

Articolo 46 - Divieti di esumazione

Articolo 47 - Esumazioni modalità

Articolo 48 - Esumazioni: rinvenimenti

Articolo 49 - Estumulazioni. Mineralizzazione

Articolo 50 - Estumulazione per trasporto feretro ad altra sede

Articolo 51 - Estumulazioni: termini

Articolo 52 - Rinvio al Capo XVII del D.P.R. 285/1990

Titolo X - Sepulture private, concessioni

Articolo 53 - Piani cimiteriali

Articolo 54 - Inumazione e tumulazione

Articolo 55 - Sepulture private

Articolo 56 - Durata delle concessioni

Articolo 57 - Seconda concessione: requisiti

Articolo 58 - Divieto di atti dispositivi

Articolo 59 - Caratteristiche della lapide e del Cippo

Articolo 60 - Trasferimento di salme

Articolo 61 - Oneri concessori

Articolo 62 - Contratto di concessione

Articolo 63 - Modalità di rilascio della concessione. Campata riservata per inabili.

Articolo 64 - Disposizioni tecniche di costruzione

Articolo 65 - Precedenze per il rilascio delle concessioni. Diritto di utilizzo provvisorio

Articolo 66 - Abrogato

Articolo 67 - Abrogato

Articolo 68 - Scadenza concessione: effetti

Articolo 69 - Progetti di costruzione sepolture

Articolo 70 - Spese di costruzione

Articolo 71 - Abrogato

Articolo 72 - Uso delle sepolture private

Articolo 73 - Riunione per costruzione tomba di famiglia. Successione

Articolo 74 - Modi di estinzione della concessione
Articolo 75 - Revoca
Articolo 76 - Decadenza
Articolo 77 - Tariffe
Articolo 78 - Retrocessione e rinuncia
Articolo 79 - Soppressione cimitero
Articolo 80 - Effetti della soppressione
Articolo 81 - Diritto d'uso
Articolo 82 - Abrogato
Articolo 83 - Abbandono e incuria della sepoltura
Articolo 84 - Adempimenti dei concessionari

Titolo XI – Speciali Concessioni per sepolture gratuite

Articolo 85 - Sepoltura gratuita

Titolo XII - Servizio di illuminazione votiva

Articolo 86 - Luce votiva

Titolo XIII - Sepolture fuori dal cimitero

Articolo 87 - Sepolture esterne al cimitero

Titolo XIV - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 88 - Violazioni e sanzioni

Articolo 89 - Abrogazioni

Articolo 90 - Terminologia

oooooooooooooooooooo

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri; in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285, degli artt. 136 e 137 del R.D. 9 luglio 1939, nr. 1238 e del Titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile e del Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 nr. 1265.

- ART. 2 - Competenza e Gestione dei Servizi

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, l'addetto agli impianti cimiteriali e gli Uffici comunali e/o ad eventuali terzi gestori, a vario titolo, ciascuno per la parte di sua competenza.

- ART. 3 – Medici Necroscopici

I medici necroscopi dipendono dal Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. che provvede alla loro nomina ed al medesimo riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

Propongono al Sindaco tutti i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

TITOLO II

SERVIZIO DEI CIMITERI

- ART. 4 – Ammissione nel Cimitero

Nei cimiteri comunali vengono accolte, per essere tumulate, le salme di:

- a) persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) persone decedute fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
- c) persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero;
- d) persone decedute in Comuni vicini, purché appartenenti ad una delle Parrocchie aventi giurisdizione nel Comune di Ozzano dell'Emilia;
- e) persone che, pur non avendo la residenza nel Comune di Ozzano, siano nate in esso;
- f) residenti in passato in Ozzano;
- g) figli di residenti, genitori di residenti, fratelli e sorelle di residenti, coniuge o convivente (in tal caso la qualifica di convivente viene accertata tramite verifica anagrafica storica) di residenti;
- h) aventi parenti sepolti nel cimitero con i quali era legato da vincoli di parentela entro il 3° grado, in linea retta, collaterale ed affine;
- i) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- j) i resti ossei e le ceneri delle persone sopraelencate;
- k) in via del tutto eccezionale, nei casi non previsti dai precedenti punti, il Responsabile del Servizio, in base a motivato parere vincolante espresso dalla Giunta Comunale, può:

1. autorizzare la sepoltura di persone che pur non risiedendo ad Ozzano abbiano acquisito particolari meriti nei confronti del Paese e della cittadinanza;

2. autorizzare la tumulazione/dispersione delle ceneri di persone, che pur non risiedendo ad Ozzano abbiano instaurato, nel corso della vita, un duraturo ed evidente legame con il Comune di Ozzano, tale da porsi come reale espressione di una integrazione forte e completa con il territorio e con la sua popolazione. Tale legame deve essere oggettivo e dimostrabile ed essere manifestamente esplicitato nella richiesta da farsi a cura del soggetto interessato e/o dei suoi aventi causa.

Nei cimiteri comunali vengono accolte, per essere inumate, esclusivamente le salme di persone che avevano in vita la residenza nel Comune di Ozzano dell'Emilia o vi erano nate, ad eccezione di coloro che avessero perduto la residenza non per loro determinazione, ma per ricovero in case di riposo, strutture assistenziali o istituti per la cura delle malattie mentali, o per detenzione in istituti di correzione e pena.

- ART. 5 - Necroforo

Nei cimiteri comunali di Ozzano dell'Emilia, vi è l'addetto agli impianti cimiteriali.

Egli è responsabile della manutenzione dei cimiteri, nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

- per ogni salma ricevuta, ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira, altresì l'autorizzazione del Responsabile del Servizio che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- custodisce le salme trasportate nella camera mortuaria;
- iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, in pagine numerate e vidimate dal Sindaco (o suo delegato) mediante apposizione di timbro in ogni pagina, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, etc.;
- tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
- qualora se ne presentassero occasione ed opportunità si potrà procedere alla informatizzazione dei registri di cui sopra, a condizione che siano espressamente adottate tutte le garanzie e misure per assicurare la conservazione, la leggibilità ed il recupero dei dati inseriti;
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;

- esegue, previa disposizione del Responsabile del Servizio, le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- sorveglianza a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli;
- durante l'orario di apertura al pubblico sorveglianza che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati ed ogni altro intervento di privati nei cimiteri siano debitamente autorizzate;
- è responsabile del buon andamento dei cimiteri e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento;
- esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni e/o sorveglianza eventuali ditte terze debitamente autorizzate alla loro esecuzione, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salme, le riduzioni e quant'altro secondo le prescrizioni di cui ai capi XIV, XV, XVII del Regolamento approvato con D.P.R. 285/1990;
- durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dal Gestore del cimitero, provvedendo, al termine, ad una accurata pulizia;
- è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
- attende alla pulizia dei locali dei cimiteri, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati, tagliando periodicamente le erbe;
- provvede alla manutenzione degli utensili e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere beni od oggetti di pertinenza dei feretri ne' accettare compensi di alcun genere per i servizi prestati;
- svolge, inoltre, altri incarichi, attinenti al proprio profilo, su richiesta dell'Ente gestore.

ART. 6 – Orario di apertura

Il cimitero rimane aperto al pubblico nel seguente orario:

ORARIO ESTIVO: dal giorno di entrata in vigore dell'orario legale
dalle ore 7.00 alle ore 19.00

ORARIO INVERNALE dal giorno di entrata in vigore dell'orario solare
dalle ore 7.00 alle ore 17.00

(salvo diversa disposizione della Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale)

Modifiche all'orario sopra indicato potranno essere disposte con apposito atto del Sindaco.

- ART. 7 – Regole di comportamento all'interno del Cimitero

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, siepi o alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso nel cimitero a persone con cani o altri animali ne' a fanciulli ad età inferiore agli 8 (otto) anni se non accompagnati da adulti.

Nei casi di mancato rispetto del divieto, si applica il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

- ART. 8 – Divieto di ingresso ai veicoli

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, tranne per il carro funebre.

Per il trasporto di materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà permesso a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra dovrà svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco e alla presenza dell'addetto agli impianti cimiteriali.

- ART. 9 – Esecuzione di lavori all'interno del Cimitero

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'addetto. Al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato.

- ART. 10 – Fiori a decoro

È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

A cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro, dovranno essere ridimensionati. In mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali.

I fiori appassiti saranno rimossi in base alle valutazioni da effettuarsi a cura dell'addetto al cimitero.

E' fatto divieto di mettere vasi per terra davanti ai loculi a pena di rimozione.

- ART. 11 – Altri oggetti a decoro

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altro oggetto o pertinenza posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

TITOLO III

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA E CONSTATAZIONE DI DECESSO

- ART. 12 – Dichiarazione di morte

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello stato civile del luogo del decesso da uno dei congiunti o conviventi (in tal caso la qualifica di convivente viene accertata tramite verifica anagrafica storica) con il defunto, o da un loro delegato (anche impresa di Pompe Funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Detta dichiarazione è iscritta a cura dell'Ufficiale di Stato Civile nella prima parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136 del T.U. 1238/1939.

- ART. 13 – Denuncia della causa di morte

Il medico curante ha l'obbligo di denunciare al più presto e non oltre le 24 ore, al Sindaco e per esso all'Ufficio competente la malattia ritenuta la causa di morte, mediante la compilazione di apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità (ISTAT).

In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico Necroscopo nominato dall'A.U.S.L.

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza, da parte del medico curante, del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia - o meno - presenziato al decesso.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenerne l'indicazione ed in tale caso, il Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. (o suo delegato) dispone circa il trattamento, il trasposto la destinazione.

L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma, esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990)

- ART. 14 – Accertamento

La visita di controllo non può essere effettuata prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore; la constatazione della morte verrà effettuata a cura del Medico Necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi nell'atto di morte, compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.

Le funzioni di Medico Necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o suo delegato, che deve trasmettere al Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, sia la scheda sulla causa di morte sia il certificato necroscopico.

Il Comune deve inviare copia della scheda di morte, entro 30 giorni, all'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Il registro con l'elenco e la relativa causa di morte deve essere tenuto presso il servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

- ART. 15 – Medico Necroscopo

Le funzioni del medico Necroscopo sono esercitate alle dipendenze del Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L., da un medico nominato dall'Azienda U.S.L. stessa.

- ART. 16 – Rinvenimento di parti di cadavere

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda U.S.L. competente per territorio.

L'Azienda U.S.L., salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica il medico Necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, ed alla stessa autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta di seppellimento.

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito al riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendenti da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 365 del Codice Penale e dell'art. 4 del Codice di Procedura Penale. In tali casi il rilascio del nulla osta per il seppellimento spetta all'Autorità Giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

- ART. 17 - Trattamento per la conservazione del cadavere

Il trattamento antiputrefattivo previsto dal D.P.R. 285/1990, agli artt. 32 e 48 potrà essere eseguito da personale tecnico delegato dal Coordinatore Sanitario.

- ART. 18 – Rinvio Capo I D.P.R. 285/1990

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo 1 del D.P.R. 285/1990 e nella circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

- ART. 19 – Durata del periodo di osservazione

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere rinchiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione con apparecchi refrigeratori e a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento o di accertata sicura morte con idonei apparecchi tenatoscopici, nei casi di malattia infettiva o diffusiva o di iniziata putrefazione, oppure quando ricorrano particolari ragioni da parte del Sindaco, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. o suo delegato (artt. 8 e 10 del D.P.R. 285/1990).

E' invece da protrarre, fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o nei sospetti di morte apparente, salvo che il Medico Necroscopo non accerti sicura morte come predetto (art. 9 del D.P.R. 285/90).

- ART. 20 – Attività consentite nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Deve essere garantita una opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei famigliari e da parte del personale addetto al fine di rilevare le eventuali manifestazioni di vita.

Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere rimosso dai locali appositamente predisposti.

Per i deceduti a seguito di malattia infettiva diffusiva il Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L., o suo delegato, prescrive le speciali misure cautelative.

In casi di particolari necessità il Responsabile del Servizio, sentito il Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L., o suo delegato, può permettere la custodia del cadavere in apposito locale di osservazione ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. 285/90.

- ART. 21 – Locale

Il Comune, in base all'art. 12 del D.P.R. 285/1990, deve disporre di un locale ubicato nel cimitero o di altro locale idoneo sito in struttura sanitaria pubblica per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto le salme di persone (previo assenso del Coordinatore Sanitario):

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito ad accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per il periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsia e accertamenti medici legali, riconoscimento, trattamento igienico conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'Obitorio.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel capo II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 e circolare esplicativa del 24/6/1993 n. 24, per quanto attiene l'obbligo della dotazione di celle frigorifere. L'attività descritta nel presente articolo è servizio pubblico obbligatorio.

- ART. 22 – Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui agli artt. 37, 38 e 39.

Il rilascio dei cadaveri o parte di essi a scopo di studio, deve essere autorizzato di volta in volta dal Responsabile del Servizio e deve avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 40, 41, 42, 43 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Eguale autorizzazione deve essere richiesta per autopsie e trattamenti di imbalsamazione che devono avvenire secondo le prescrizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 45 e 46 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

- ART. 23 – Rinvio al Capo II e III D.P.R. 285/1990

Si osservano, in particolare per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

TITOLO V

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

- ART. 24 – Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

- ART. 25 – Sepoltura prodotti del concepimento

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda U.S.L. competente per territorio.

- ART. 26 – Istanza casi particolari

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere, raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi di cui sopra i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda U.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

TITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

- ART. 27 – Modalità di trasporto

Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione viene effettuato come segue:

- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'Autorità Comunale quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

- ART. 28 – Pagamento ed esenzione dei diritti

Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 27 presente regolamento, i trasporti sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri.

- ART. 29 - Responsabile del rilascio della autorizzazione al trasporto della salma al cimitero

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

- ART. 30 – Norme regolatrici del trasporto

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

- ART. 31 – Carro funebre

I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dall'Azienda U.S.L. competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Azienda U.S.L., deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.

- ART. 32 -Autorizzazione trasporti diversi

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio.

L'autorizzazione è comunicata al Sindaco, e per esso all'Ufficio competente, del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

- ART. 33 – Delega per verifica costruzione bare in legno

Il Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio potrà delegare a personale comunale dipendente o convenzionato la verifica del rispetto delle norme di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.

- ART. 34 – Termine di chiusura della cassa

Si osservano, inoltre, per quanto non espressamente disciplinato, tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria di cui sopra e della relativa circolare esplicativa (n. 24/1993).

Si fissa il termine di 48 ore, trascorso il quale si deve procedere alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica. Eventuali deroghe saranno concesse solo qualora possano essere utilizzate apparecchiature refrigeranti.

TITOLO VII

INUMAZIONE

- ART. 35 – Campi

Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

- ART. 36 – Fosse

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno metri 0.50. I viali di passaggio devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza mt. 2.20 e la larghezza di mt. 0.80. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1.50 ed una larghezza di mt. 0.50.

- ART. 37 – Casse per inumazione

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno dello spessore non inferiore a cm. 2.

Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli od altri materiali non biodegradabili.

- ART. 38 – Divieto di sepoltura plurima. Eccezione

Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

- ART. 39 – Identificazione della fossa

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disgregatrici degli agenti atmosferici e portare un codice identificativo e/o un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto (anche solo in millesimi).

Ogni segno identificativo deve corrispondere al defunto a cui fa riferimento il cippo.

- ART. 40 – Rinvio al Capo XIV del D.P.R. 285/1990

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente articolo, le disposizioni contenute nel Capo XIV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO VIII

TUMULAZIONI

- ART. 41 – Loculi e Tombe di famiglia

Le salme possono essere, in luogo delle inumazioni, tumulate in loculi, tumuli o nicchie per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie.

Nelle tombe di famiglia di nuova costruzione, dovrà essere applicato sulla porta, in esterno, il cognome (o i cognomi) della/e famiglia/e che ha/hanno ottenuto la concessione, con onere a carico del concessionario. L'iscrizione dovrà essere approvata dal Comune.

I concessionari di una Tomba di famiglia muniti di porta con chiusura a chiave, dovranno depositare copia di tale chiave presso il custode del cimitero.

ART. 42 – Caratteristiche della tumulazione. Concessionario ed aventi causa.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

In ogni loculo deve essere tumulata la salma indicata nella concessione.

Oltre alla tumulazione ordinaria della salma di cui al rigo precedente, sono consentite le seguenti operazioni:

1. tumulazione di resti e/o ceneri, da effettuarsi mantenendo inalterata la condizione della salma stessa;
2. Tumulazione di altra salma previa riduzione della salma di cui alla concessione originaria.

Le operazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), sono consentite esclusivamente se riferite a persone legate al concessionario (oltre al concessionario stesso) con vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado, coniuge o convivente (in tal caso la qualifica di convivente viene accertata tramite verifica anagrafica storica) e se lo spazio interno del loculo lo consenta.

Per tutti i contratti già perfezionati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente articolo, si mantiene l'applicazione del precedente regime che prevedeva che i limiti e vincoli di parentela ed affinità fossero riscontrati non nei confronti del concessionario ma del defunto di cui alla concessione originaria. In tal caso le operazioni di cui ai commi precedenti, saranno richieste dagli aventi causa della persona la cui salma costituiva oggetto della concessione originaria, ma potranno essere effettuate solo se autorizzate dal concessionario (o suoi aventi causa) in quanto titolare giuridico del contratto. L'onere della ricerca del concessionario o dei suoi aventi causa e l'ottenimento del consenso in parola spetta agli istanti interessati alla nuova sepoltura, che dovranno produrre idonea documentazione al Comune o al Soggetto gestore.

Con il termine di aventi causa, ai fini dell'applicazione del presente articolo, deve intendersi:

- gli aventi causa del concessionario sono gli eredi legittimi del concessionario;
- gli aventi causa della persona la cui salma costituiva oggetto della concessione originaria sono gli eredi legittimi della stessa.

Nell'ipotesi di assenza del contratto di concessione, gli aventi causa devono intendersi gli eredi legittimi del defunto.

- ART. 43 – Casse per tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le casse destinate alla tumulazione di salme nelle Tombe di Famiglia di nuova costruzione (composte di n. 8 loculi) non devono avere dimensioni superiori a cm.225 di profondità, cm 73 di larghezza e cm 66 di altezza.

E' fatto divieto di apporre qualunque cosa sporgente ai muri laterali delle Tombe di Famiglia per permettere il libero accesso del feretro nell'apposito loculo.

TITOLO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 44 – Termine dell'esumazione ordinaria

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono disciplinate dal Responsabile del Servizio o dal Soggetto Gestore.

- ART. 45 – Esumazioni/Estumulazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Le esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, o da un suo delegato e dall'incaricato del servizio di custodia.

- ART. 46 – Divieti di esumazione

Salvo i casi ordinati dalla Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

- ART. 47 – Esumazioni modalità

Le esumazioni saranno eseguite preferibilmente nelle ore antimeridiane. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

Le croci, i cippi, le recinzioni e ogni altro segno funerario nel momento in cui viene svolta l'esumazione vengono smaltite dal gestore cimiteriale ai sensi di legge, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale eccetto per fotografie e accessori.

- ART. 48 – Esumazioni: rinvenimenti

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.lgs. 3/04/2006, n. 152 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

- ART. 49 – Estumulazioni. Mineralizzazione

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono disciplinate dal Responsabile del Servizio o dal Soggetto gestore. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati, negli appositi campi di mineralizzazione, secondo le tecniche contemporanee vigenti al momento della inumazione, che ne garantiscano la completa mineralizzazione.

Ogni fossa nei campi di mineralizzazione deve essere contraddistinta a cura del Comune e/o Soggetto gestore da una apposita stele sulla quale può essere apposta la foto della lapide e la targhetta proveniente dalla cassa originaria.

Qualora le salme estumulate si trovino nella condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su parere del Coordinatore Sanitario.

Le lapidi, nel momento in cui viene svolta l'estumulazione con la retrocessione del loculo, vengono smaltite dal gestore cimiteriale, ai sensi di legge, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale, eccetto per fotografie e accessori.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

- ART. 50 – Estumulazione per trasporto feretro ad altra sede

Il Responsabile del Servizio o soggetto gestore può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio alla salute pubblica.

- ART. 51 – Estumulazioni: termini

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di concessione, i loculi liberati dai resti del feretro, si utilizzano per nuove tumulazioni.

Le estumulazioni ordinarie vengono disciplinate dal Responsabile del Servizio o dal Soggetto gestore.

- ART. 52 – Rinvio al Capo XVII del D.P.R. 285/1990

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

TITOLO X

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

- ART. 53 – Piani cimiteriali

Nel piano regolatore dei cimiteri, dopo aver provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinarsi alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, ed alla costruzione di cellette-ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti mortali provenienti dalle esumazioni. Deve essere predisposta la realizzazione - in ogni cimitero - di un cinerario comune.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

- ART. 54 – Inumazione e Tumulazione

Oltre a quelli già esistenti in base alle precedenti normative (loculi e cappelle di famiglia in concessione perpetua) disciplinati dai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- a)** Inumazione decennale in campo comune, gratuita nei soli casi di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari ai sensi dell'art. 7-bis D.L. 27/12/2000 n. 392 convertito con la Legge n. 26 del 28/02/2001 e previa acquisizione delle certificazioni e documentazioni probatorie delle condizioni stesse;
- b)** sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - 1) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate o loggiati;
 - 2) loculi singoli per tumulazione di nuclei famigliari, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate o loggiati;
 - 3) cellette-ossario costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ossa o di resti;
 - 4) aree per la costruzione di sepolture private;
 - 5) tombe per sepolture private destinate ad inumazioni di nuclei famigliari, costruite dal Comune;
- c)** area di dispersione ceneri (attualmente denominata "Giardino delle Rimembranze") e ossario comune;
- d)** nicchia cineraria.

Nel Cimitero del Capoluogo può essere identificata un' apposita area da destinare a caduti in guerra per i quali vi sia l'obbligo di mantenere la memoria, sulla base dei medesimi criteri previsti dall'art. 4 lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), j), k) del presente regolamento.

Le salme di cui trattasi sono esenti dal turno di rotazione ordinario e saranno conservate fino alla definitiva sistemazione in ossari o sacrari appositamente costruiti.

Qualsiasi traslazione di salme dovrà essere preventivamente autorizzata dal Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti.

- ART. 55 – Sepolture private

La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali e di sepolture.

Nelle aree avute in concessione i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione campi di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati di un adeguato ossario.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

L'assegnazione di aree e/o di tombe private viene effettuata su disponibilità e sulla base di criteri stabiliti con apposito atto deliberativo.

- ART. 56 – Durata delle concessioni

Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:

a) loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali, da concedersi al momento del decesso e per 30 (trenta) anni, salvo rinnovo;

b) nel caso in cui il richiedente sia persona sola di età superiore ad anni 60, la concessione può essere richiesta antecedentemente alla data del decesso, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4 in tema di ammissione al cimitero, per la durata di anni 50, decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione. In tal caso il richiedente, nella domanda di concessione, deve dichiarare di non essere a conoscenza di avere parenti tenuti al mantenimento in base alle vigenti disposizioni civili.

c) cellette-ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa, resti o ceneri: concessioni per 60 anni, salvo rinnovo, fermi restando i requisiti posti dal precedente art. 4 - Titolo II;

d) concessione per anni 50 (cinquanta), del secondo loculo attiguo, per parente di 1° grado, coniuge o convivente ancora vivente, purché compia il 60° anno di età nel corso dell'anno in cui avviene la richiesta (in tal caso la qualifica di convivente viene accertata tramite verifica anagrafica storica) per le cui disposizioni di dettaglio si rinvia al successivo art. 57;

e) concessione di aree o loculi per tumulazione di nuclei famigliari, per 99 (novantanove) anni, salvo rinnovo secondo quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 285/1990.

- ART. 57 - Seconda concessione: requisiti

La concessione del secondo loculo o del secondo ossario, a disposizione è consentito solo per il parente ancora vivente di 1° grado e coniuge o convivente (in tal caso la qualifica di convivente viene accertata tramite verifica anagrafica storica) purché compia il 60° anno di età nel corso dell'anno in cui avviene la richiesta. Resta fermo l'obbligo di prestare il loculo od ossario al Comune in caso di scarsità di loculi od ossari. I due loculi/ossari devono essere attigui.

Nel rispetto delle condizioni sopra specificate, all'atto dell'acquisto del primo loculo/ossario, il concessionario può esercitare l'opzione di acquisto anche del secondo loculo/ossario, attiguo al primo e disponibile. Tale opzione dovrà essere confermata o annullata tassativamente entro 40 giorni dalla concessione del primo loculo/ossario. Decorso tale termine non sarà più possibile avvalersi della possibilità della concessione del 2° loculo.

- ART. 58 - Divieto di atti dispositivi

E' fatto assoluto divieto di acquisto o vendita di loculi, ossari, tombe di famiglia tra privati. Ogni atto di disposizione è nullo di diritto.

ART. 59 – Caratteristiche della Lapide e del Cippo

La scelta della lapide è regolata come segue:

- a) nei loculi delle campate 1 e 2 del Cimitero di San Cristoforo e nei loculi del Cimitero della Quaderna, le lapidi dovranno essere di marmo bianco di Carrara e dovranno essere preventivamente autorizzate;
- b) nelle altre campate il colore e il materiale è a discrezione dei cittadini;
- c) qualsiasi elemento da applicare: lampade, lanterne, mensole, manufatti o articoli ornamentali, è ammesso solo per sporgenze non superiori al filo della campata;
- d) i cippi a terra dovranno avere le seguenti dimensioni: lunghezza cm 120, larghezza cm 60, altezza max cm 100. Nella parte superiore della lastra dovrà essere prevista un'apertura di almeno cm 30 x 30 per favorire la mineralizzazione della salma;
- e) su ogni lapide o cippo, installata secondo le norme di cui al presente articolo, dovrà essere apposta l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto (anche solo in millesimi). Ogni segno identificativo deve corrispondere al defunto a cui fa riferimento la lapide;
- f) in particolare per i loculi con rifasci:
- 1) è vietata l'apposizione di chiusure in vetro;
 - 2) è consentita la copertura dell'intonaco di separazione fra due o più loculi con lastra di marmo senza rompere l'intonaco;
 - 3) la profondità massima del rientro rispetto al filo del muro non deve essere superiore a 10 cm;
- g) in particolare per i loculi con borchie a bancalina la profondità massima del rientro rispetto al filo del muro non deve essere superiore a 10 cm;
- h) in particolare per i loculi/ossari a filo muro è consentita la copertura dell'intonaco di separazione fra due o più loculi/ossari con lastra di marmo senza rompere l'intonaco.

I lavori di tumulazione e di montaggio delle lapidi sono regolamentati come segue:

- a pagamento per i loculi ed ossari, sulla base di diritti stabiliti in apposito atto deliberativo della Giunta Comunale;
- a cura e spese del beneficiario per le Tombe di Famiglia (al Necroforo comunale spetta solo l'inserimento del feretro nel loculo);
- le lapidi **non** possono essere lavorate all'interno dei cimiteri e devono essere introdotte completamente finite e pronte per il montaggio;
- le dimensioni delle lapidi devono essere di 1 cm inferiore rispetto alle dimensioni dell'apertura del loculo/ossario.

- ART. 60 – Trasferimento di salme

Il trasferimento di salme fra loculo e loculo nell'ambito del medesimo cimitero comunale è consentito, esclusivamente contestualmente al decesso, nel caso di abbinamento di salme di congiunti, intendendosi per tali solamente il coniuge o convivente (in tale ipotesi la qualifica di convivente viene accertata tramite verifica anagrafica storica), il genitore, figli, sorelle o fratelli e nipoti anche se non conviventi.

Il rimborso per la retrocessioni del loculo liberato a seguito del trasferimento in parola è regolato dall'articolo 78 del presente regolamento.

Il trasferimento di resti/ceneri fra ossario ed ossario nell'ambito del medesimo cimitero comunale è consentito, esclusivamente contestualmente al decesso o alla riduzione, solamente nel caso di abbinamento di resti/ceneri di congiunti, intendendosi per tali solamente il coniuge o convivente (in tale ipotesi la qualifica di convivente viene accertata tramite verifica anagrafica storica), il genitore, figli, sorelle o fratelli e nipoti anche se non conviventi.

Il rimborso per la retrocessioni dell'ossario liberato a seguito del trasferimento in parola è regolato dall'articolo 78 del presente regolamento.

- ART. 61 – Oneri concessori

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone di concessione e di tutti gli oneri e le spese relative, così come stabilito dalla Giunta Comunale nelle apposite deliberazioni aventi ad oggetto le tariffe per le concessioni ed i servizi cimiteriali.

- ART. 62 – Contratto di concessione

La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale (o eventuale soggetto gestore).

La disciplina dei rapporti tra Comune (o eventuale soggetto gestore) e Concessionario sarà oggetto di apposito contratto, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamento, anche future in quanto applicabili.

- ART. 63 – Modalità di rilascio della concessione. Campata riservata per inabili

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda al Sindaco, e per esso all'Ufficio competente (o eventuale soggetto gestore), con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta, ossario, etc.) e la sua individuazione nel cimitero con la possibilità di scelta della fila e riga desiderati in relazione alla disponibilità al momento della richiesta. È consentito l'accesso ad una campata al piano terra (sia per loculi che ossari) appositamente riservata, relativamente alla richiesta del coniuge, convivente, unito civilmente e di un parente/affine del defunto entro il 2° grado, qualora questa sia corredata da apposita attestazione rilasciata dal medico curante, in cui dichiara l'impossibilità permanente di salire le scale (di collegamento fra un piano e l'altro) in modo autonomo.

Le concessioni verranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione delle domande.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, versare il corrispettivo entro 7 gg., a pena la decadenza.

- ART. 64 – Disposizioni tecniche di costruzione

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dal Capo X e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

La loro esecuzione è autorizzata dal Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, sentito il Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o da un suo delegato e, su parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, se previsto dalla normativa.

- ART. 65 – Precedenze per il rilascio delle concessioni. Diritto di utilizzo provvisorio

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

- 1) tumulazioni di salma;
- 2) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- 3) traslazione di salma a richiesta del concessionario.

Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto 1).

Quando in un sepolcro di proprietà di una famiglia (Tomba di Famiglia) sia completo il numero dei feretri dei quali è capace, sarà in facoltà della stessa famiglia di riordinare i resti ivi sepolti da oltre 20 anni, previa richiesta di riduzione e pagamento dei relativi diritti, in un solo loculo per acquistare nuovo spazio.

In caso di tumulazione provvisoria, è dovuto un diritto per utilizzo provvisorio del loculo, il cui importo è calcolato in proporzione al canone di concessione previsto per tale tipologia di loculo, rapportato al tempo effettivo di utilizzo. Le spese correlate alla tumulazione provvisoria, ivi comprese quelle relative alla traslazione, sono poste a carico del concessionario.

- ART. 66 - Abrogato

~~[Nelle costruzioni di sepolture a colombario per file sovrapposte possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila orizzontale, o verticale.]~~

- ART. 67 - (Abrogato¹)

- ART. 68 – Scadenza concessione: effetti

Il Concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro. Allo scadere del periodo di concessione fissato in 99 anni (salvo rinnovo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R.285/1990), la costruzione rimane di proprietà del Comune.

- ART. 69 – Progetti di costruzione sepolture

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile Settore Pianificazione e Gestione del Territorio su conforme parere degli Organi a ciò deputati.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diritto di accesso con l'esterno del cimitero.

¹ Articolo abrogato con Deliberazione CC n. 33 del 30/06/2011

- ART. 70 – Spese di costruzione

Le spese per la costruzione o per il riattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

- ART. 71 - abrogato

~~{Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di due anni dalla data della relativa convenzione.}~~

- ART. 72 – Uso delle sepolture private

Il diritto di uso delle sepolture private (Tombe di Famiglia) concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, ai loro ascendenti, al coniuge, convivente (in tal caso la qualifica di convivente viene accertata tramite verifica anagrafica storica), ai discendenti in linea retta e coniugi di questi ultimi, a meno che nell'atto di concessione non sia diversamente disposto; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore o concessionario, il Responsabile del Servizio o soggetto gestore può autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia, ma ad essa legate da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione.

- ART. 73 – Riunione per costruzione tomba di famiglia. Successione

Nel caso che la concessione di sepoltura sia rilasciata a due o più famiglie che intendano riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

Alla morte del concessionario i depositi passano ai suoi eredi secondo le norme del Codice Civile.

Detti eredi devono designare tra di loro uno che li rappresenti nei confronti del Comune e che risponda davanti al Comune stesso degli obblighi indicati nell'atto di concessione.

- ART. 74 – Modi di estinzione della concessione

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

- ART. 75 - Revoca

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.

I concessionari hanno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

- ART. 76 – Decadenza

La decadenza può essere comunicata dal Comune al concessionario previa regolare diffida in caso di inadempimento delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione.

In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

- ART. 77 – Tariffe

Le tariffe dei loculi cimiteriali da valere per tutti i cimiteri vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Dette tariffe vengono determinate in base ad alcuni criteri, già consolidati: residenza o meno nel Comune di Ozzano al momento del decesso, ubicazione del loculo o dell'ossario, durata della concessione.

Il Comune e/o il Soggetto Gestore devono provvedere, al termine delle concessioni, quando i parenti non provvedano direttamente, alla sistemazione dei resti in ossari comuni, dopo l'eventuale periodo di inumazione che si rendesse necessario per completare il processo di mineralizzazione della salma.

La tariffa per la concessione di sepolture previste per i residenti nel Comune, sono da applicare anche per le persone già residenti in altri Comuni limitrofi, purché appartenenti ad una delle parrocchie aventi giurisdizione nel Comune di Ozzano dell'Emilia.

- ART. 78 - Retrocessione e Rinuncia -

La retrocessione del loculo a seguito di rinuncia alla concessione può avvenire per trasferimento della salma/resti/ceneri in altra sepoltura o per altre cause.

Non può essere tumulato un defunto diverso da quello per cui è stata fatta la concessione. L'eventuale richiesta in tal senso deve essere accompagnata da richiesta di retrocessione da parte del beneficiario (per i loculi concessi ai viventi). Il Comune rientra quindi in possesso del loculo che provvederà alla cessione con un nuovo contratto (alle tariffe in vigore al momento della concessione).

Parte I - LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA

Sezione A – Retrocessione con nuova concessione

Nel caso di loculi, la retrocessione è consentita in qualsiasi momento e, in caso di nuova concessione, è dovuto un rimborso che si quantifica, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di concessione originario (tariffa-contratto) e del periodo trascorso fra la presentazione della richiesta e la data di concessione, nei casi seguenti:

a) retrocessione **di loculi utilizzati e liberati**, secondo quanto previsto dall'articolo 60 (abbinamento congiunti) ed art. 63 (inabilità) il rimborso è:

- a.1) pari alla tariffa-contratto ridotta del 33%, in caso sia trascorso un periodo inferiore o uguale ad anni 10 (dieci);
- a.2) pari alla tariffa-contratto ridotta del 66%, in caso sia trascorso un periodo da anni 10 e giorni 1 ad anni 20 (venti);
- a.3) non si dà luogo ad alcun rimborso, in caso sia trascorso un periodo superiore ad anni 20;

b) retrocessione **di loculi utilizzati e liberati**, nei casi al di fuori di quanto previsto dalla lettera a) che precede, il rimborso è:

- b.1) pari alla tariffa-contratto ridotta del 50%, in caso sia trascorso un periodo inferiore o uguale ad anni 10 (dieci);
- b.2) pari alla tariffa-contratto ridotta del 75%, in caso sia trascorso un periodo da anni 10 e giorni 1 ad anni 20 (venti);
- b.3) non si dà luogo ad alcun rimborso, in caso sia trascorso un periodo superiore ad anni 20.

c) retrocessione **di loculi liberi perchè mai utilizzati**, il rimborso è:

- c.1) l'intera tariffa-contratto, in caso la richiesta sia depositata entro un anno dall'effettuazione dell'operazione impossibile, come previsto dall'art. 26 del D.P.R. 633/1973;

- c.2) pari alla tariffa-contratto ridotta del 40% in caso la richiesta di retrocessione venga depositata dopo il periodo che consente l'emissione della nota di accredito ma entro il 20° anno dalla data di concessione;
- c.3) non si dà luogo ad alcun rimborso, in caso sia trascorso un periodo superiore ad anni 20.

In tutti i casi il rimborso viene effettuato in base al regime previsto per l'IVA.

Sezione B – Retrocessione senza nuova concessione

Nel caso di loculi, la retrocessione è consentita in qualsiasi momento e, se non viene richiesta una nuova concessione, è dovuto un rimborso che si quantifica, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di concessione originario (tariffa-contratto) e del periodo trascorso fra la presentazione della richiesta e la data di concessione, nei casi seguenti:

- a) retrocessione **di loculo libero perchè mai utilizzato**, il rimborso è:
- a.1) l'intera tariffa-contratto, in caso la richiesta sia depositata entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, come previsto dall'art. 26 del D.P.R. 633/1973;
 - a.2) pari alla tariffa-contratto ridotta del 50%, in caso la richiesta di retrocessione venga depositata dopo il periodo che consente l'emissione della nota di accredito ma entro il 10° anno dalla data di concessione;
 - a.3) pari alla tariffa-contratto ridotta del 75%, in caso sia trascorso un periodo da anni 10 e giorni 1 ad anni 20 (venti);
 - a.4) non si dà luogo ad alcun rimborso, in caso sia trascorso un periodo superiore ad anni 20;
- b) retrocessione per trasferimento fuori cimitero **di loculo utilizzato**, il rimborso è:
- b.1) in caso sia trascorso un periodo inferiore o uguale ad anni 10 (dieci), pari alla tariffa-contratto ridotta del 33%;
 - b.2) in caso sia trascorso un periodo da anni 10 e giorni 1 ad anni 20 (venti), pari alla tariffa-contratto ridotta del 66%;
 - b.3) non si dà luogo ad alcun rimborso, in caso sia trascorso un periodo superiore ad anni 20.

In tutti i casi, il rimborso viene effettuato in base al regime previsto per l'IVA.

La richiesta di retrocessione di una tomba di famiglia, oltre che dal concessionario, deve essere sottoscritta anche da tutti gli aventi diritto ad usufruire della tomba oggetto della richiesta di retrocessione ed il rimborso da parte dell'Ente sarà effettuato con apposito atto adottato dal Comune e/o dall'Ente gestore e subordinato alla successiva vendita a nuovo concessionario.

Parte II - OSSARI

Sezione A – Retrocessione con nuova concessione

Nel caso di cellette-ossario, la retrocessione è consentita in qualsiasi momento e, in caso di nuova concessione, è dovuto un rimborso che si quantifica sulla base della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di concessione originario e del periodo trascorso fra la presentazione della richiesta e la data di concessione, nei casi seguenti:

- a) retrocessione, **di cellette-ossario utilizzati e liberati**, secondo quanto previsto dall'articolo 60 (abbinamento coniugi) ed art. 63 (inabilità), il rimborso è:
- a.1) pari alla tariffa-contratto ridotta del 33%, in caso sia trascorso un periodo inferiore o uguale ad anni 20 (venti);
 - a.2) pari alla tariffa-contratto ridotta del 66%, in caso sia trascorso un periodo da anni 20 e giorni 1 ad anni 40 (quaranta);
 - a.3) non si dà luogo ad alcun rimborso, in caso sia trascorso un periodo superiore ad anni 40;
- b) retrocessione **di cellette-ossario utilizzati e liberati**, nei casi al di fuori di quanto previsto dalla lett. a) che precede, il rimborso è:
- b.1) pari alla tariffa-contratto ridotta del 50%, in caso sia trascorso un periodo inferiore o uguale ad anni 20 (venti);
 - b.2) pari alla tariffa-contratto ridotta del 75%, in caso sia trascorso un periodo da anni 20 e giorni 1 ad anni 40 (quaranta);
 - b.3) non si dà luogo ad alcun rimborso, in caso sia trascorso un periodo superiore ad anni 40;
- c) retrocessione **di cellette-ossario liberi perchè mai utilizzati**, il rimborso è:
- c.1) l'intera tariffa-contratto, in caso la richiesta sia depositata entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, come previsto dall'art. 26 del D.P.R. 633/1973;
 - c.2) pari alla tariffa-contratto ridotta del 40% in caso la richiesta di retrocessione venga depositata dopo il periodo che consente l'emissione della nota di accredito ma entro il 40° anno dalla data di concessione;

- c.3) non si dà luogo ad alcun rimborso, in caso sia trascorso un periodo superiore ad anni 40.

In tutti i casi, il rimborso viene effettuato in base al regime previsto per l'IVA.

Sezione B – Retrocessione senza nuova concessione

Nel caso di cellette-ossario, la retrocessione è consentita in qualsiasi momento e, se non viene richiesta una nuova concessione, è dovuto un rimborso che si quantifica, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di concessione originario (tariffa-contratto) e del periodo trascorso fra la presentazione della richiesta e la data di concessione, nei casi seguenti:

a) retrocessione di **cellette-ossario libere perchè mai utilizzate**, il rimborso è:

- a.1) l'intera tariffa-contratto, in caso la richiesta sia depositata entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, come previsto dall'art. 26 del D.P.R. 633/1973;
- a.2) pari alla tariffa-contratto ridotta del 50%, in caso la richiesta di retrocessione venga depositata dopo il periodo che consente l'emissione della nota di accredito ma entro il 20° anno dalla data di concessione;
- a.3) pari alla tariffa-contratto ridotta del 75%, in caso sia trascorso un periodo da anni 20 e giorni 1 ad anni 40;
- a.4) non si dà luogo ad alcun rimborso, in caso sia trascorso un periodo superiore ad anni 40;

b) retrocessione per **trasferimento fuori cimitero di cellette-ossario utilizzate**, il rimborso è:

- b.1) in caso sia trascorso un periodo inferiore o uguale ad anni 20, pari alla tariffa-contratto ridotta del 33%;
- b.2) in caso sia trascorso un periodo da anni 20 e giorni 1 ad anni 40, pari alla tariffa-contratto ridotta del 66%;
- b.3) non si dà luogo ad alcun rimborso, in caso sia trascorso un periodo superiore ad anni 40.

In tutti i casi, il rimborso viene effettuato in base al regime previsto per l'IVA.

- ART. 79 – Soppressione cimitero

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

- ART. 80 – Effetti della soppressione

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi vigenti.

- ART. 81 – Diritto d'uso

Il diritto d'uso di sepolture è personale e non può essere, in nessun caso, ceduto ad altri.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salme, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Responsabile del Servizio o soggetto gestore può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto. Al concessionario “temporaneo” spettano i medesimi diritti ed obblighi dei concessionari. Al termine del periodo transitorio, nel momento in cui saranno disponibili nuovi loculi, si darà luogo a stipula di regolare concessione la cui decorrenza sarà calcolata a partire dalla data di ingresso della salma nel cimitero e il loculo occupato temporaneamente sarà restituito alla disponibilità del concessionario originario.

- ART. 82 - Abrogato

~~[Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dalla autorizzazione del Responsabile del Servizio, è irrevocabile. Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute dell'atto originario di concessione.]~~

- ART. 83 – Abbandono e incuria della sepoltura

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune e/o il Soggetto Gestore, può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo esercitare il diritto di revoca e riservandosi comunque il diritto di applicare rivalsa per le spese sostenute.

- ART. 84 – Adempimenti dei concessionari

Le spese per la registrazione, la modifica e la voltura dei contratti per le concessioni sono a carico del concessionario.

Oltre a tali spese, ciascuna stipula, modifica e/o voltura potrà essere gravata da un rimborso per spese amministrative, da determinarsi, con atto separato, per categorie omogenee di atti e/o operazioni.

TITOLO XI

SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE GRATUITE

- ART. 85 – Sepoltura gratuita

Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentito, in sostituzione del cippo regolamentare l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti.

TITOLO XII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

- ART. 86 – Luce votiva

L'Amministrazione Comunale e/o il Soggetto Gestore, provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione della Giunta che fisserà, le relative tariffe di utenza.

TITOLO XIII

SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

- ART. 87 – Sepolture esterne al cimitero

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali si applicano le norme previste dal Capo XXI del D.P.R. 285/1990.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 88 – violazioni e sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 nr. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 nr. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 nr. 689. Si applica l'art. 7 bis

“Sanzioni amministrative” del D.Lgs 18 agosto 2000 - n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL).

- ART. 89 – Abrogazioni

Sono abrogate le deliberazioni consiliari di seguito elencate, concernenti l'approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria o di parti di esso:

- deliberazione consiliare n. 3 del 20/01/1994 con cui si approvava il Regolamento di Polizia Mortuaria;
- deliberazione consiliare n. 33 del 7/03/1996, con cui si modificavano alcuni articoli;
- deliberazione consiliare n. 56 del 18/04/1996, idem;
- deliberazione consiliare n. 88 del 30/09/1997 idem;
- deliberazione consiliare n. 98 del 13/11/1997 idem;
- deliberazione consiliare n. 90 del 21/10/1999 idem;
- deliberazione consiliare n. 36 del 24/05/2010 idem;
- deliberazione consiliare n. 33 del 30/06/2011 idem.

È abrogata, altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti.

- ART. 90 - Terminologia

Ai fini del presente Regolamento con le espressioni:

- “convivente” si intendono ricomprese le “unioni civili” e le “coppie di fatto”;
- “responsabile di servizio” si intende anche l'eventuale “soggetto gestore”.